

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3781

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DANIELE GALLI, DORINA BIANCHI, BIONDI, BORNACIN, BORRIELLO, CAMPA, CESARO, COLLAVINI, CUCCU, DELL'ANNA, DI TEODORO, DIDONÈ, GALLO, GRIMALDI, LO PRESTI, LUCCHESI, MEREU, MILANATO, MILANESE, MORETTI, ORICCHIO, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PERROTTA, RAMPONI, RANIELI, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARO, SERENA, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ZANETTA**

Disposizioni per il miglioramento della segnaletica stradale  
al fine della prevenzione degli incidenti stradali

*Presentata il 13 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È assolutamente inaccettabile quanto settimanalmente avviene sulle nostre strade: decine di morti, feriti, cittadini che per tutta la vita porteranno le conseguenze di tali incidenti, costi altissimi per il servizio pubblico, disagio sociale per le vittime. Tutto ciò impone l'attivazione di misure concrete per porre freno a questo terribile fenomeno.

L'Italia, Paese con il più elevato numero di veicoli *pro capite* (715 veicoli per 1000 abitanti), risulta essere tra gli Stati europei che nell'ultimo periodo hanno re-

gistrato i minori progressi nel miglioramento della sicurezza stradale anche a causa di un'altissima densità di veicoli: 20.800 per 100 chilometri.

Una recente indagine conoscitiva presentata al Parlamento rileva quale principale causa di incidenti mortali l'inadeguata velocità annessa a scarse capacità di guida del conducente, disattenzione nella guida, rete viaria al di sotto delle medie europee per qualità e caratteristiche strutturali e di estensione.

Il tasso di mortalità registrato dall'ISTAT nel 2000 e riferito all'Italia (Ta-

bella decennio 1990-2000) è pari a 11,6 morti ogni 100 mila abitanti, vale a dire 6.400 morti, un valore numerico che, calcolando i decessi successivi agli incidenti, sale a più di 8000 morti ogni anno. Nell'ultimo decennio, secondo l'indagine sulla sicurezza stradale, la curva di variazione del tasso di mortalità risulta essere praticamente piatta, indice di carenza di misure adeguate e della necessità di una più incisiva politica di sicurezza stradale.

La presente proposta di legge intende promuovere un'iniziativa di « comunicazione visiva » mediante apposita segnaletica che ricordi all'utenza stradale la « storia » dei tratti autostradali e delle reti viarie extraurbane ed urbane, evidenziando mediante specifiche colorazioni della segnaletica il diverso grado di attenzione con cui l'utente deve affrontare il percorso, nonché utilizzando scritte chiare e leggibili che indichino il numero di incidenti occorsi negli ultimi cinque anni sul tratto stradale in questione, specificando il numero delle vittime e dei feriti.

La finalità della presente proposta di legge è, quindi, quella di offrire un ulteriore, valido contributo sinergico alle misure di riforma del codice della strada presentate dal Governo al Parlamento così in-

vertendo un *trend* da svariati anni negativamente stabilizzatosi.

L'articolo 1 detta i principi generali con le predette finalità; l'articolo 2 dispone l'integrazione della segnaletica stradale in considerazione delle caratteristiche del particolare tratto stradale e della sua storia. Tale segnaletica avrà dimensioni conformi ad una pronta lettura delle parti scritte, nonché differenti colorazioni in funzione dei diversi livelli di difficoltà e di pericolosità del percorso, ciò al fine di consentire agli automobilisti la conoscenza delle caratteristiche del tratto di percorrenza, nonché il numero di incidenti, feriti e vittime nello specifico tratto.

Con l'articolo 3 si intende sostenere maggiormente gli utenti della strada, attraverso una campagna informativa permanente via radio, limitatamente ai tratti delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio, al fine di accrescere il livello della sicurezza stradale. Un regolamento interministeriale definisce i dati tecnici relativi all'informazione radiofonica.

L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria della legge, valutata in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2003.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Finalità della presente legge è la prevenzione degli incidenti stradali, attuata, in via prioritaria, attraverso l'installazione di una apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale un livello di attenzione e di vigilanza nei confronti degli eventuali rischi.

2. La segnaletica di cui al comma 1 è installata sui tratti autostradali, sulle strade nazionali, regionali, provinciali, comunali, extraurbane e urbane, ed è realizzata con cartelli di adeguate dimensioni recanti informazioni sul grado di pericolosità del tratto, sulle eventuali zone a rischio nonché sul numero di incidenti stradali verificatisi nel tratto stesso nel quinquennio precedente corredato dall'indicazione del relativo numero dei feriti e dei morti.

## ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).*

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di prevenire gli incidenti stradali, attraverso un'apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale il giusto grado di attenzione e di vigilanza nella conduzione dei veicoli nei confronti degli eventuali rischi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica ogni biennio l'incidenza dei sinistri stradali occorsi sulle strade e autostrade del Paese. Allo scopo di classificare il livello

di pericolosità nella segnaletica stradale da installare, sono utilizzati i seguenti colori:

a) blu: strade e autostrade con un lieve grado di pericolosità;

b) verde: strade e autostrade con un medio grado di pericolosità;

c) giallo: strade e autostrade con notevole grado di pericolosità;

d) rosso: strade e autostrade con elevato grado di pericolosità.

14-ter. La segnaletica stradale reca informazioni sul numero di incidenti stradali verificatisi nel quinquennio precedente, corredate dall'indicazione del relativo numero di feriti e di morti.

14-quater. La segnaletica stradale posta nei punti critici della viabilità italiana è realizzata con cartelli di adeguate dimensioni tali da consentire una pronta lettura dei dati riportati ».

### ART. 3.

*(Informazione via radio per gli utenti della strada sulla viabilità e sulla visibilità).*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove l'informazione permanente agli utenti sulle condizioni di viabilità e visibilità della strada attraverso il sistema radiofonico utilizzando le apposite frequenze su scala regionale e locale, limitatamente ai tratti delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio.

2. Con regolamento interministeriale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i dati tecnici relativi all'informazione permanente di cui al comma 1.

## ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0049010\*